IRE ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA
ISG ISTITUTO DERMATOLOGICO SAN GALLICANO
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

UOC Affari Generali

Il dirigente della UOC Affari Generali

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 289 del 23/03/2023

OGGETTO: Pagamento in favore dell'Avvocatura Generale dello Stato, dell'importo di € 6.900,00 relativo alle spese legali di cui alla sentenza n° 21454/2014.

Esercizi/o e conto 2023 - 202020101 Centri/o di costo 2003000

- Importo presente Atto: € 6.900,00

- Importo esercizio corrente: € 6.900,00

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2023/161787.1123

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOC Affari Generali Proposta n° DT-210-2023

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
avv. gen. stato.pdf

Il Dirigente della UOC Affari Generali

VISTI

la L. R. 23.01.2006, n. 2;
il D. Lgs. 30.12.1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. 16.10.2003, n. 288;
l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la deliberazione n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione n° G03488 del 30.03.2021;
la deliberazione n° 188 del 04/03/2022, inerente l'approvazione dell'elenco aziendale degli Avvocati per le necessità di patrocinio e/o difesa in giudizio;
la deliberazione n° 39 del 15/01/2021 avente ad oggetto:" Approvazione del Regolamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per l'affidamento e la determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati del Libero Foro;
il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00200 del 29/10/2021 avente ad oggetto: "nomina del Direttore Generale dell'IRCCS IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
la deliberazione n° 1123 del 02/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale dell'IRCCS I.F.O. di Roma dott.ssa Marina Cerimele;
le deliberazioni n° 212 del 16/03/2022 e n° 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

PREMESSO

che in data 25/06/2014 gli I.F.O. hanno intentato un ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso l'ordinanza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n° 1/36/2009 depositata il 19 gennaio 2009, in calce alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n° 11/13/2004, con la quale è stato disposto, su istanza dell'Agenzia delle Entrate di correzione di errore materiale, che nell'intestazione della predetta sentenza, debba essere riportata "*in aggiunta all'ospedale H. San Raffaele srl anche l'altra controparte e cioè gli "Istituti Fisioterapici Ospitalieri", trattandosi di una mera "omissione "lapsus calami*";
che in data 19.03.2012 gli I.F.O. hanno richiesto il versamento di quanto dovuto in forza del predetto testamento;
che la rappresentanza e difesa degli IFO nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione è stato affidato all'Avv. Stefano Coen;
che tale giudizio si è concluso con sentenza n° 21454/2014 sfavorevole per gli I.F.O., con la quale è stato disposta, tra l'altro, la refusione, a favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese legali quantificate in complessivi € 6.900,00;

CONSIDERATO che in data 14/02/2023, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha rappresentato e difeso l'Agenzia delle Entrate nel giudizio suindicato, ha notificato a mezzo pec, di cui al prot. IFO n.2209/2023, una richiesta di pagamento delle predette spese legali;
che è stata effettuata una verifica circa la veridicità della mancata corresponsione a tutt'oggi della somma dovuta a controparte;
che l'avv. Stefano Coen, con e-mail del 15.02.2023 ha altresì confermato il pagamento di quanto dovuto in forza della predetta sentenza;

RITENUTO pertanto, necessario procedere, al pagamento in favore dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'importo di € 6.900,00 relativo alle spese legali di cui alla sentenza n° 21454/2014;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere al pagamento in favore dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'importo id € 6.900,00 relativo alle spese legali di cui alla sentenza n° 21454/2014;

- di far gravare il suddetto importo sul fondo 20.20.20.101, anno 2023.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

La UOC Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Da:	Vincenzo Antonio Reytani
A:	FRONTEDDU GRAZIANO
Cc:	Studio legale Coen (stefano.coen@coenpalandri.it); Segreteria Coen Palandri; ALLOCCA ELEONORA; Direzione Amministrativa
Oggetto:	Re: Richiesta informazioni su documentazione Avvocatura dello Stato.
Data:	mercoledì 15 febbraio 2023 18:54:18
Allegati:	image002.png

Gentili tutti,
si tratta del contenzioso tributario definito dalla sentenza della Suprema Corte ivi allegata, quindi la parte resistente - ritualmente costituita - è l'Agenzia delle Entrate, mentre International Health S.r.l. è parte cointeressata.
L'importo delle spese legali è stato liquidato in favore dell'Avvocatura dello Stato, quale difensore ex lege dell'Agenzia delle Entrate, quale conseguenza del rigetto del ricorso.
Quindi la somma è effettivamente dovuta.
Le somme portate dalle sentenze si prescrivono nel termine ordinario decennale, pertanto l'importo è tuttora dovuto.
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o approfondimento.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Avv. Vincenzo Antonio Reytani

Il giorno mer 15 feb 2023 alle ore 18:42 FRONTEDDU GRAZIANO <graziano.fronteddu@ifo.it> ha scritto:

> Gentili tutti,
>
> in allegato alla presente, si trasmette la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato, con la quale viene richiesto agli Istituti il pagamento della somma di € 6.900,00 relativa ad onorari e spese liquidate nella sentenza 21454/2014.
>
> Atteso che, tale giudizio risulta incardinato con quello relativo alla International Health srl (ex San Raffaele Roma Eur), si chiede di se tali somme siano dovute e come mai tale richieste perviene dopo ben 9 anni, non avendone mai avuto comunicazione di tale eventuale pagamento.
>
> Si rimane in attesa e cordialmente vi saluto.
>
> Graziano Fronteddu
>
> Rag. Graziano Fronteddu
>
> Tecnostruttura Contenzioso Assicurazioni e Privacy
>
> U.O.C. Affari Generali
>
> I.F.O. istituti Fisioterapici Ospitalieri
>
> Via Elio Chianesi, 53
>
> 00144 Roma
>
> P.Iva 01033011006

C.F. 02153140583

Tel. 0652662485

e-mail graziano.fronteddu@ifo.it

PEC: ufficiolegale@cert.ifo.it

--

Avv. Vincenzo Antonio Reytani
Studio Coen Palandri
Piazza della Libertà, n. 20
00192 ROMA
e-mail: vincenzo.reytani@coenpalandri.it
PEC: vincenzoantonioreytani@ordineavvocatiroma.org
Tel. +39 06 3229571
Fax. +39 06 32295715

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del REG UE n. 679/2016. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.

This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact (specificare l'e-mail dell'azienda) and delete the e-mail from your system. Rif. REG UE n. 679/2016.

ATTENZIONE: questa e-mail proviene dall'esterno dell'organizzazione. Non fare clic su collegamenti o aprire allegati a meno che non si riconosca il mittente e si sappia che il contenuto è sicuro.

ifo 058.IFO AOO.REGISTRO UFFICIALE.I.0002209.14-02-2023

Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, 12 00186-Roma
COD.FISC.: 80224030587

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
in persona del legale rappresentante
VIA CHIANESI N. 53 - PROTOCOLLO@CERT.IFO.IT
00144 ROMA

Oggetto: CT/16200/2009 - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI c/ AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI ECONOMICI DELLA RICHIESTA

DETTAGLIO

Autorità giudiziaria: CASS

SENTENZA 21454/2014 del 25-06-2014

A) ONORARI:

- Liquidati dal giudice	6000.00
- Spese generali (ai sensi dell'art.2, c.2 DM 55/2014)	900.00
TOTALE ONORARI	**6900.00**
IMPORTO COMPLESSIVO	**6.900,00**

Con la sentenza allegata la causa in oggetto e' stata decisa nei termini indicati in dispositivo e con la condanna del destinatario della presente alle spese e competenze del giudizio per l'importo ivi indicato (v. sopra).

Pertanto si rivolge invito al destinatario di questa nota a provvedere al pagamento nel termine di trenta giorni a partire dalla ricezione della presente, mediante bonifico bancario o postale con le modalità di seguito indicate:

SOMMA DI CUI AL PUNTO A): 6.900,00
Capitolo n. 3518 Capo X art. 1 - Sezione Tesoreria Provinciale Roma, IBAN - IT60B 01000 03245 348 0 10 3518 01 - CODICE BIC BITAITRRENT

Ove il termine assegnato non venga rispettato questa Avvocatura Generale, successivamente alla notifica della Raccomandata A/R, provvederà all'iscrizione a ruolo del credito ed alla trasmissione della pratica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione forzata, con notevole aggravio di spese.
Si prega di voler indicare nella causale del bonifico gli estremi contenuti nell'oggetto della presente richiesta, ed altresì di trasmettere copia della ricevuta del bonifico al seguente indirizzo di posta elettronica: tesoreria@avvocaturastato.it

Il SEGRETARIO GENERALE

Per informazioni rivolgersi al numero 06-6829490 monica.biagini@avvocaturastato.it
Sentenza allegata

21454/14

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Imp.Registro

R.G.N.10082/2009

Cron. 21454

Rep.

Ud. 25/06/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Aurelio Cappabianca	Presidente
Dott. Biagio Virgilio	Consigliere
Dott. Mario Cigna	Consigliere
Dott. Giulia Iofrida	Consigliere rel.
Dott. Roberta Crucitti	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Istituti Fisioterapici Ospitalieri - I.F.O., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma Piazza di Priscilla 4, presso lo studio dell'Avvocato Stefano Coen, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso

2392/14

- *ricorrente* -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege

- *controricorrente* -

e

International Health srl (già H.San Raffaele Roma Eur srl), in persona del legale rappresentante p.t.,

avverso l'ordinanza n. 1/36/2009 della Commissione Tributaria regionale del Lazio, depositata il 19/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2014 dal Consigliere

Dott. Giulia Iofrida;

uditi l'Avv.to Stefano Coen, per parte ricorrente, e l'Avvocato dello Stato, Alessandro Maddalo, per le parti controricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

Gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri (di seguito, I.F.O.) propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso la ordinanza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, non notificata, n. 1/36/2009, depositata in data 19/01/2009, in calce alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 11/13/2004, con la quale è stato disposto, su istanza dell'Agenzia delle Entrate di correzione di errore materiale, che, nell'intestazione della suddetta sentenza, debba essere riportata "*in aggiunta all'Hospedale San Raffaele srl anche l'altra controparte e cioè gli "Istituti Fisioterapici Ospedalieri"*, trattandosi di una mera "*omissione "lapsus calami""*".

L'intimata Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. e prodotto documento.

Considerato in diritto.

1. L'Ente ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità del procedimento di correzione di errore materiale e della relativa "*ordinanza conclusiva*", per violazione del combinato disposto degli artt. 24 Cost., 1 e 14 d.lgs. 546/1992, 359, 287,288, 101

c.p.c., per essere stata resa detta ordinanza in pendenza di gravame (ricorso per cassazione promosso da I.F.O.) avverso la sentenza n. 11/13/2004, con conseguente insussistenza dei presupposti per procedere alla correzione di errore materiale, nonché per non essere stati evocati essi I.F.O. nel suddetto procedimento.

Con il secondo motivo, l'Ente ricorrente lamenta poi la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell'art.1306 c.c.,anche in relazione agli artt.24 Cost., 1 e 14 d.lgs. 546/1992 e 101 c.p.c., essendo stati così estesi gli effetti della sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale ad altro "*ipotetico*" condebitore, rimasto estraneo al giudizio.

2. Il ricorso è inammissibile.

2. a. Anzitutto, con riguardo alla tecnica redazionale, il ricorso è articolato in oltre 150 pagine, la gran parte delle quali contiene la copia integrale, con procedimento fotografico (o similare), di tutti gli atti (sentenze di primo grado e di appello, nonché ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 11/13/2004 della C.T.R. del Lazio) e documenti (contratti, preliminare e definitivo, di compravendita, delibere, pareri ministeriali, visure camerali, interpello e risposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, modelli pagamento imposte, avviso di liquidazione) richiamati, in asserito ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso.

Questa Corte a Sezioni Unite ha già dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione nel quale "*l'esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito*", in quanto tale modalità

"*equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso*", di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., secondo il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa (Cass. S.U. 19255/2010).

Tale prescrizione non può ritenersi osservata allorché il ricorrente (come nella specie) si limiti ad una "*consecuzione di atti puramente giustapposti (o intervallati da semplici locuzioni di raccordo)*", gravando la Corte di un compito che le è istituzionalmente estraneo, considerato che il momento della verifica degli atti, cui si correla l'onere di autosufficienza del ricorso, viene solo dopo la sommaria ed autosufficiente esposizione dei fatti e non può essere anticipato (Cass. 18020/2013).

Anche recentemente questa Corte a Sezioni Unite (Cas.5698/2012) ha ribadito che "*in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso*".

2.b. E' inoltre fondata l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla controricorrente

Agenzia delle Entrate, con riguardo al provvedimento oggetto dell'impugnazione.

Invero, con il presente ricorso per cassazione viene direttamente impugnata l'ordinanza resa dalla C.T.R. del Lazio a conclusione di un procedimento di correzione di errore materiale, ex art.287 c.p.c., della sentenza n. 11/13/2004 .

Ora, come questa Corte ha da tempo chiarito, "*il provvedimento di correzione di errore materiale ha carattere meramente ordinatorio in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione. Ne consegue che il detto provvedimento non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., alla cui esperibilità osta anche la prevista impugnabilità delle parti corrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione*".

Questa Corte ha poi precisato (Cass.8543/2004, Cass.12304/2010) che "*il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: infatti, dall'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. è espressamente*

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

prevista la impugnabilità delle parti corrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione" (Cass. 11809/1993).

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Deciso in Roma, il 25/06/2014.

Il Presidente

Il Consigliere est.

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 10 OTT. 2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA